

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI SITI IN
C.DA SANTA CATERINA – PORTELLA LARGA

LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI

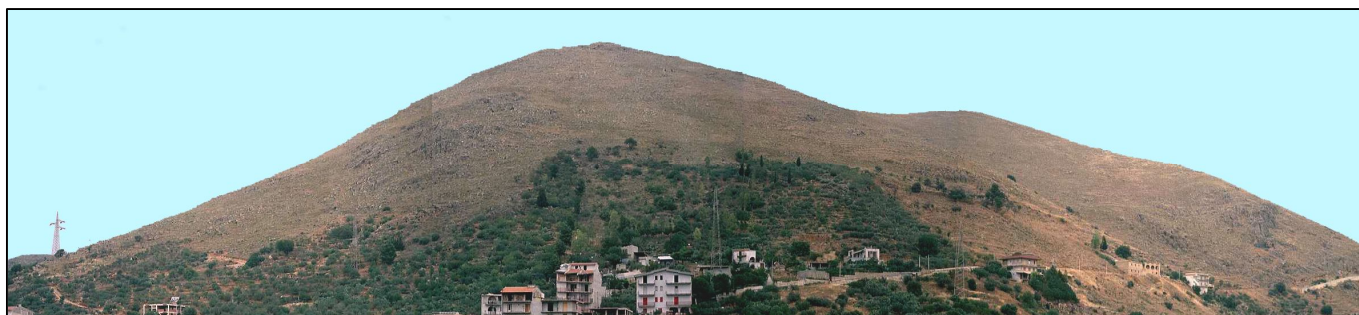


TAVOLA:

ELABORATO: Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

F5

APPROVAZIONI

Il Responsabile del Servizio:

ARCH. RITA CORSALE

Il Resp. Unico del Procedimento:

ARCH. VINCENZO STASSI

Il Tecnico:

ING. VINCENZO TIMOTINI

Data:

LAVORO

A: QUALIFICAZIONE

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, come successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett. A), comma 8, dell'art. 3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996 n° 494, come modificato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999 n° 528, potranno verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industrie ed Artigianato.

B: REQUISITI RICHIESTI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 61, D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», l'importo complessivo dell'opera oggetto dell'appalto, compreso il costo della sicurezza, è di € 126.156,32 (Euro centoventiseimilacentocinquantasei/32), in dipendenza del quale rimane stabilita la **Categoria OS12-B e la Classifica I**

~~L'Impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi per la categoria indicata e per l'importo totale dei lavori.~~

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi, si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 95 del Regolamento n° 554/1999.

C: OPERE SUBAPPALTABILI

	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Regolamento, n° 554/1999, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.	3
	Non sono presenti altre categorie di lavoro ove possa essere ammesso il subappalto.	
	D: SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO	
	Comune di Belmonte Mezzagno (Pa)	
	N.....Repertorio N.....Raccolta	
	OGGETTO: Lavori di consolidamento dei costoni rocciosi siti in c.da Santa Caterina – Portella Larga. LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI.	
	L'anno il giornodel mese di.....in (Prov.) presso la sede del innanzi a me ,nella qualità di , senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,	
	SONO PRESENTI	
	PER UNA PARTE – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO (Stazione Appaltante.), con sede in BELMONTE MEZZAGNO, piazza della Libertà n. __, nel presente Contratto denominata “ENTE”, rappresentata in questo atto dal Sig. _____, nella Sua qualità di _____ -	
	E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa _____ , di seguito per brevità denominata APPALTATORE _____ , con sede in _____, via _____ codice fiscale/ partita IVA _____ iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____;	
	Comparenti della cui identità personale io (qualifica) _____ - dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO sono certo, rinunciando con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.	
	PREMESSO	
	Che con atto deliberativo n°del è stato approvato il progetto esecutivo	
		3

	di cui al titolo, dell'importo complessivo di Euro 198.000,00 di cui Euro 126.156,32 per lavori	4
	ed opere a base di appalto ed Euro 71.843,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione.	
	Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro 122.371,63 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro 3.784,69 .	
	Che a seguito di(indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto n° del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa per il prezzo complessivo di Euro, come di seguito specificato, in conseguenza all'offerta di ribasso del% sul prezzo a base di gara (esclusi gli oneri di sicurezza).	
	Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del	
	Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.	
	Che	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1: Oggetto del Contratto	
	L'ENTE, come sopra rappresentato, concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.	
	Art. 2: Norme regolatrici del contratto	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:	
	– D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n° 109;	
	– D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto	4

	dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n° 109;	5
	– Leggi Regionali del 2 agosto 2002 n° 7 e del maggio 2003 n° 7;	
	Art 3: Documenti facenti parte del contratto	
	Il contratto è regolato dalle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e	
	vigenti alla data di esecuzione dei lavori oltre che le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI,	
	le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti:	
	C - PARTICOLARE TIRANTE DI SICUREZZA E UBICAZIONE BARRIERA PARAMASSI	
	CON IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE;	
	F1 – ELENCO PREZZI	
	F5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
	H - CRONOPROGRAMMA;	
	Eventuali altri disegni e particolari costruttivi che la Direzione si riserva di consegnare	
	all'Appaltatore nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, in corso d'opera.	
	È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola	
	eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto.	
	L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge citata, a stipulare una	
	polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'ENTE a causa di rovina o distruzione totale o	
	parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;	
	Art 4: Ammontare del contratto	
	L'importo contrattuale ammonta a € (Euro) al	
	netto del ribasso contrattuale del% e degli oneri di sicurezza.	
	Questi ultimi, da considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non soggetti al ribasso	
	d'asta, ammontano ad € 3.784,69 (Euro tremilasettecentottantaquattro/69)	
	Il contratto è stipulato a misura ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 marzo 1865, n°	
	2248, allegato "F" ed i prezzi unitari offerti costituiscono prezzi contrattuali.	
	Art 5: Variazioni al progetto ed al corrispettivo	
	Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o	
		5

	varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 25 della legge	6
	quadro e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura secondo patti e condizioni del contratto,	
	mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la	
	disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento n° 554/1999.	
	Se le opere appaltate, per qualsiasi causa, non fossero perfettamente eseguibili così come	
	previste nel progetto, anche in questo caso l'Appaltatore non potrà invocare compensi per la	
	necessità di introdurre varianti. In relazione a tale eventualità, le indispensabili perizie saranno	
	da considerare dovute a circostanze non previste poiché non prevedibili in sede di progettazione,	
	in quanto derivanti da fatti riscontrabili solamente in fase esecutiva.	
	Art. 6: Cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita	
	garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata	
	da sede di per l'importo di €.	
	(Euro) pari al% dell'importo del presente contratto,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, della Legge n° 109/1994, come poi modificato	
	dalla Legge n° 166/2002.	
	La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data	
	di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata	
	ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
	contratto.	
	Art. 7: Responsabilità verso terzi	
	L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge citata, a stipulare polizza	
	di assicurazione che copra i danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei	
	lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara.	
	L'Appaltatore trasmette all'ENTE copia della specifica polizza almeno 10 giorni prima della	
	consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 103 del Regolamento n° 554/1999.	
	Art. 8: Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso	
		6

		7
	Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il "prezzo chiuso" qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 26, comma 4, della Legge n° 109/1994, all'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.	
	Art. 9: Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale	
	Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è fissato in giorni sessanta naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;	
	2. La penale, con l'applicazione della aliquota dello 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	Art. 10: Programma dei lavori	
	L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell'elaborato n° H di progetto ed allegato al presente contratto. Ove tale programma fosse stato unicamente limitato allo sviluppo importi/tempi contrattuali, a norma dell'art. 42 del Regolamento n° 554/1999) lo stesso Appaltatore, a norma di Capitolato, è obbligato a redigere ed a consegnare alla Direzione dei lavori, nel termine dalla stessa assegnato, un programma dettagliato riportante in apposito quadro grafico l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere (fasi).	
	Art. 11: Sospensioni e riprese dei lavori	
	Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze	
		7

	impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24	8
	del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, riprendendo dopo che sono cessate le cause che l'hanno determinata.	
	Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art.	
	27 del Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse	
	da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime e	
	daranno diritto all'Appaltatore, a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il	
	riconoscimento dei danni prodotti.	
	Art. 12: Oneri a carico dell'Appaltatore	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore <...> tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale	
	d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.	
	2. L' Appaltatore <...> è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo	
	di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	3. La direzione del cantiere è assunta dal <...> in qualità di <...>, abilitato secondo le previsioni	
	del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	
	direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le	
	imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal	
	delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L' Appaltatore <...>	
	si impegna a comunicare tempestivamente al L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI	
	BELMONTE MEZZAGNO il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.	
	4. L'Appaltatore <...>, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei	
	lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del	
	personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L' Appaltatore <...> è in	
	tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,	
	nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	5. L' Appaltatore <...> deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi	
	e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore <...> gli oneri di cui all'articolo 22 del presente	
		8

	contratto.	9
	Art. 13: Pagamenti in acconto ed a saldo	
	In conformità a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 dello stesso Capitolato. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.	
	La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell’Appaltatore del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.	
	Art. 14: Termini di collaudo	
	A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall’ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi due dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti al Comune di Belmonte Mezzagno (PA) od altra Amministrazione competente.	
	Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.	
	L’Appaltatore risponde delle difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’ENTE prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Egli deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.	
		9

Art. 15: Subappalto

10

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'ENTE, e nel rispetto dell'art. 18 della Legge n° 55/1990, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso l'ENTE non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 16: Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge 55/1990 e dall'art. 9, comma 1°, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n° 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l'ENTE potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 17: Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma dell'art. 31 bis della Legge n° 109/1994, come successivamente modificata ed integrata.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri (in caso di esclusione di tale deferimento, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetterà, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice di Palermo. Qualora l'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale (od ordinario) dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d'Appalto.

10

Art. 18 - Risoluzione del contratto

11

1. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'articolo 118 del regolamento Generale oltre che nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del Regolamento Generale l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore del decimo delle opere non eseguite secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELMONTE MEZZAGNO ha esperito gli

	adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 490 in data <...> e dal D.P.R. n. 252 in data <...>	12
	Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, la L.R. 2 agosto 2002, n.7 e il Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.	
	Art. 21 - Elezione del domicilio	
	Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 145/2000 l'Impresa <...> elegge domicilio in <...> presso:-	
	Art. 22: Spese di contratto e trattamento fiscale	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.	
	5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.	
	Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.	
	Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive:	
	L'Appaltatore (L'Ufficiale Rogante) Il Dirigente	
		12

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IMPORTO DEL PROGETTO

Per Lavori € 126.156,32

Somme a disposizione € 71.843,68

Importo complessivo € **198.000,00**

DATA:

IL TECNICO

ING. VINCENZO TIMOTINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	16
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	16
Art. 1 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE	16
Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	16
Art. 3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	17
Art. 4 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE.....	17
Art. 5 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.....	18
Art. 6 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI.....	18
Art. 7 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	19
Art. 8 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER IL RITARDO ..	19
Art. 9 DIFESA AMBIENTALE	19
Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Art. 11 ORDINI DI SERVIZIO.....	20
Art. 12 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Art. 13 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI	20
Art. 14 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	21
TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI	21
Art. 15 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.....	21
Art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	22
Art. 17 VARIAZIONI DEI LAVORI	22
Art. 18 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	22
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	23
Art. 19 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	23
Art. 20 PERSONALE DELL'APPALTATORE	25
Art. 21 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	25
Art. 22 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI	26
Art. 23 DISCIPLINA DEL CANTIERE	26
Art. 24 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.....	26
Art. 25 RINVENIMENTO DI OGGETTI.....	26
Art. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE	26
Art. 27 NORME DI SICUREZZA.....	27
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	28
Art. 28 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI	28
Art. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	28
TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	29
Art. 30 FORMA DELL'APPALTO.....	29
Art. 31 IMPORTO DELL'APPALTO	29
Art. 32 LAVORI IN ECONOMIA	29
Art. 33 NUOVI PREZZI	29
Art. 34 INVARIABILITÀ DEI PREZZI	30
Art. 35 CONTABILITÀ DEI LAVORI	30
Art. 36 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI	30
Art. 37 CONTO FINALE.....	31
Art. 38 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	31
TITOLO VII – CONTROLLI.....	31

Art. 39 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE	31
TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	32
Art. 40 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO	32
Art. 41 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	33
Art. 42 PROROGHE.....	33
Art. 43 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE	33
Art. 44 GARANZIE	33
TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
Art. 45 DANNI ALLE OPERE	34
Art. 46 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI.....	34
Art. 47 ACCORDO BONARIO	34
Art. 48 CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	34
Art. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
Art. 50. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	35

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, OLTRE AL PRESENTE «CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO», I SEGUENTI DOCUMENTI:

- CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO;
- ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI;
- SPECIFICHE TECNICHE E RELAZIONI TECNICHE DI PROGETTO;
- IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA ED IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, PREDISPOSTI DALL'IMPRESA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE RELATIVE AGLI APPRESTAMENTI ED ALLE ATTREZZATURE ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO;
- L'OFFERTA PRESENTATA DALL'APPALTATORE (SOGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LLPP).

L'APPALTATORE DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO E DI DISPORRE DEI MEZZI TECNICI E FINANZIARI NECESSARI PER ASSOLVERE AGLI IMPEGNI CHE NE DERIVANO.

L'APPALTATORE DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL'AREA DI LAVORO E DEI DISEGNI DI PROGETTO E DI ESSERE PERFETTAMENTE EDOTTO DI TUTTE LE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE NECESSARIE PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DELL'APPALTO.

L'APPALTATORE NON POTRÀ QUINDI ECCEPIRE, DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, LA MANCATA CONOSCENZA DI ELEMENTI NON VALUTATI, TRANNE CHE TALI ELEMENTI SI CONFIGURINO COME CAUSE DI FORZA MAGGIORE CONTEMPLATE DAL CODICE CIVILE (E NON ESCLUSE DA ALTRE NORME DEL PRESENTE CAPITOLATO) O SI RIFERISCANO A CONDIZIONI SOGGETTE A POSSIBILI MODIFICHE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL CONTRATTO.

SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE CAPITOLATO E DAL CONTRATTO, L'ESECUZIONE DELL'OPERA IN OGGETTO È DISCIPLINATA DA TUTTE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA.

LE PARTI SI IMPEGNANO COMUNQUE ALL'OSSERVANZA:

- A) DELLE LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI EMANATI E VIGENTI ALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI;
- B) DELLE LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI EMANATI E VIGENTI NELLA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE IN CUI SI ESEGUE L'APPALTO;
- C) DELLE NORME TECNICHE E DECRETI DI APPLICAZIONE;
- D) DELLE LEGGI E NORMATIVE SULLA SICUREZZA, TUTELA DEI LAVORATORI, PREVENZIONE INFORTUNI ED INCENDI;
- E) DI TUTTA LA NORMATIVA TECNICA VIGENTE E DI QUELLA CITATA DAL PRESENTE CAPITOLATO (NONCHÉ DELLE NORME CNR, CEI, UNI ED ALTRE SPECIFICHE EUROPEE ESPRESSAMENTE ADOTTATE);
- F) DELL'ELENCO PREZZI UNITARI ALLEGATO AL CONTRATTO;
- G) DEI DISEGNI DI PROGETTO CONTENUTI IN QUESTO CAPITOLATO.

RESTA TUTTAVIA STABILITO CHE LA DIREZIONE DEI LAVORI POTRÀ FORNIRE IN QUALSIASI MOMENTO, DURANTE IL CORSO DEI LAVORI, DISEGNI, SPECIFICHE E PARTICOLARI CONFORMI AL PROGETTO ORIGINALE E RELATIVI ALLE OPERE DA SVOLGERE, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE CITATI NEL PRESENTE CAPITOLATO; TALI ELABORATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO PER FAVORIRE UNA MIGLIORE COMPRESIONE DI DETTAGLIO DI ALCUNE PARTI SPECIFICHE DELL'OPERA GIÀ DEFINITE NEI DISEGNI CONTRATTUALI.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

I LAVORI PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO CONSISTONO, SINTETICAMENTE, IN: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA BARRIERA PARAMASSI POSTA A MONTE DELLA VIA M. D'AZEGLIO, NEI TRATTI DANNEGGIATI; REVISIONE GENERALE DELLA BARRIERA PARAMASSI, A SEGUITO DI MANOMISSIONI RISCONTRATE, CONSISTENTE NELL'EVENTUALE SERRAGGIO E/O INTEGRAZIONE DELLA MORSETTERIA, DELLE BULLONATURE E DEI GRILLI MANCANTI; REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE MONTANTI, PREVIA DISMISSIONE DEL BLOCCO ESISTENTE ED ESTRAZIONE DELLE BARRE DI ANCORAGGIO ESISTENTI, E FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BARRE IN ACCIAIO; FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TIRANTI DA FISSARE ALLA TESTA DEI MONTANTI, LATO VALLE. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDICATE NELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO E NELLE SPECIFICHE TECNICHE, NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA, LA FORNITURA DI MATERIALI E LE OPERE MURARIE OCCORRENTI PER LA POSA IN OPERA E PER L'ASSISTENZA ALLE DITTE FORNITRICI DI INSTALLAZIONI O PRESTAZIONI NON COMPRESI NELL'APPALTO, MA FACENTI PARTE DEL MEDESIMO COMPLESSO ALLA CUI REALIZZAZIONE SI RIFERISCE L'APPALTO.

IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI PROGETTO DEVE ESSERE RITENUTO ESPLICATIVO AL FINE DI CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI VALUTARE L'OGGETTO DEI LAVORI ED IN NESSUN CASO LIMITATIVO PER QUANTO RIGUARDA LO SCOPO DEL LAVORO. DEVE PERTANTO INTENDERSI COMPRESO NELL'APPALTO ANCHE QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO MA COMUNQUE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE DIVERSE OPERE.

LE OPERE SARANNO ESEGUITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE, SARANNO FINITE IN OGNI PARTE E DOVRANNO RISULTARE ATTE ALLO SCOPO CUI SONO DESTINATE, SCOPO DEL QUALE L'APPALTATORE DICHIARA DI ESSERE A PERFETTA CONOSCENZA. FANNO PARTE DELL'APPALTO ANCHE EVENTUALI VARIANTI, MODIFICHE E AGGIUNTE A QUANTO PREVISTO NEI DOCUMENTI SOPRACITATI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTI ALL'APPALTATORE IN CORSO D'OPERA PER MEZZO DI ALTRI DISEGNI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI O PER MEZZO DI ISTRUZIONI ESPRESSE SIA DAL DIRETTORE DEI LAVORI CHE DAL COMMITTENTE ED ANCHE LE EVENTUALI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA E MEZZI PER ASSISTENZA AD ALTRE IMPRESE FORNITRICI DI INSTALLAZIONI E PRESTAZIONI NON COMPRESI NEL PRESENTE APPALTO, MA FACENTI PARTE DEL MEDESIMO COMPLESSO.

L'APPALTATORE PRENDE ATTO CHE IL COMMITTENTE SI RISERVA DI SCORPORARE DALL'APPALTO E FARE ESEGUIRE AD ALTRE IMPRESE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, PARTE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO STESSO, SENZA CHE PER TALE MOTIVO L'APPALTATORE POSSA AVANZARE RISERVE O CHIEDERE RISARCIMENTI O PARTICOLARI COMPENSI, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE CAPITOLATO.

FANNO INOLTRE PARTE DELL'APPALTO IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E LA FORNITURA DEGLI APPRESTAMENTI E DELLE ATTREZZATURE ATTI A GARANTIRE, DURANTE LE FASI LAVORATIVE, LA CONFORMITÀ A TUTTE LE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, NEL RISPETTO DEL D.LGS. 81/08.

Art. 3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'UBICAZIONE, LA FORMA, IL NUMERO E LE PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO RISULTANO DAI DISEGNI E DALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATI AL CONTRATTO DI CUI FORMANO PARTE INTEGRANTE, SALVO QUANTO VERRÀ MEGLIO PRECISATO IN SEDE ESECUTIVA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI.

IN CONCRETO L'APPALTO COMPRENDE LE SEGUENTI OPERE PARTICOLARI:

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.Mis.	Quantità	Prezzo Un	Importo	incid %
1	AN1	-Smontaggio e rimontaggio della barriera	m²	1.050,00	€ 65,22	€ 68.481,00	54,283
2	AN2	Revisione generale della barriera parama	m²	2.310,00	€ 6,80	€ 15.708,00	12,451
3	AN3	Realizzazione di fondazione montanti, pr	cad	6,00	€ 1.056,34	€ 6.338,04	5,024
4	AN4	Fornitura e collocazione di tiranti da f	cad	44,00	€ 485,05	€ 21.342,20	16,917
5	ART1	Impiego di elicottero per il trasporto e	ora	2,00	€ 7.143,54	€ 14.287,08	11,325
		TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA				€ 126.156,32	

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AMMONTA, PRESUNTIVAMENTE A **€ 126.156,32** (DI CUI **€ 3.784,69** PER ONERI PER LA SICUREZZA)

LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA, NONCHÉ QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI ED I DISEGNI DA ALLEGARE AL CONTRATTO, DEBBONO RITENERSI COME ATTI AD INDIVIDUARE LA CONSISTENZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE VARIE SPECIE DI OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO.

IL COMMITTENTE SI RISERVA COMUNQUE L'INSINDACABILE FACOLTÀ DI INTRODURRE NELLE OPERE STESSE, SIA ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEI LAVORI SIA IN SEDE DI ESECUZIONE, QUELLE VARIANTI CHE RITERRÀ OPPORTUNE NELL'INTERESSE DELLA BUONA RUSCITA E DELL'ECONOMIA DEI LAVORI, SENZA CHE L'APPALTATORE POSSA DA CIÒ TRARRE MOTIVI PER AVANZARE PRETESE DI COMPENSI E INDENNIZZI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE NON STABILITI NEL PRESENTE CAPITOLATO E SEMPRECHÉ L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI RESTI NEI LIMITI DELL'ART. 3 CORRISPONDENTE DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO.

Art. 4 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE È IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE VIENE REALIZZATA L'INTERA OPERA, SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'APPALTO.

AL COMMITTENTE COMPETE, CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ:

- PROVVEDERE A PREDISPORRE IL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DATE IN APPALTO;
- PROVVEDERE ALLA STESURA DEI CAPITOLATI TECNICI ED IN GENERE DEGLI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO;
- NOMINARE IL DIRETTORE DEI LAVORI ED EVENTUALI ASSISTENTI COADIUTORI;
- NOMINARE IL COLLAUDATORE DELLE OPERE;
- SVOLGERE LE PRATICHE DI CARATTERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONCERNENTI IN PARTICOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE E LE RELATIVE SPESE PER L'OTTENIMENTO, DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ, DEI PERMESSI,

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC., NECESSARI PER LA COSTRUZIONE ED IL SUCCESSIVO ESERCIZIO DELLE OPERE REALIZZATE;

- LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI PROGETTISTI, DEL DIRETTORE DEI LAVORI ED EVENTUALI COADIUTORI E DEI COLLAUDATORI;
- NOMINARE IL RESPONSABILE DEI LAVORI (NEL CASO IN CUI INTENDA AVVALERSI DI TALE FIGURA);
- NOMINARE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI;
- SVOLGERE LE PRATICHE DI CARATTERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONCERNENTI LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI ED EVENTUALI COADIUTORI, DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- PROVVEDERE A COMUNICARE ALL'IMPRESA APPALTATRICE I NOMINATIVI DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- SOSTITUIRE, NEI CASI IN CUI LO RITENGA NECESSARIO, I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI;
- CHIEDERE ALL'APPALTATORE DI ATTESTARE L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO OVVERO DI FORNIRE ALTRA ATTESTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ OLTRE AD UNA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'INPS, ALL'INAIL E ALLE CASSE EDILI;
- CHIEDERE ALL'APPALTATORE DI ATTESTARE LA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE A CUI INTENDE AFFIDARE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO;
- CHIEDERE ALL'APPALTATORE UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICATI AI LAVORATORI DIPENDENTI E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DI LEGGE;
- TRASMETTERE ALL'ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, LA NOTIFICA PRELIMINARE.

NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NOMINI UN RESPONSABILE DEI LAVORI, NON VIENE PER QUESTO ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA.

Art. 5 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEI LAVORI È IL SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE INCARICATO DAL COMMITTENTE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, O DELLA ESECUZIONE O DEL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA. (È IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE DEI LAVORI VENGA NOMINATO DAL COMMITTENTE, LA DESIGNAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE OGGETTO DELL'INCARICO. IL RESPONSABILE DEI LAVORI ASSUME UN RUOLO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE E ASSUME OGNI COMPETENZA IN MERITO ALLA EFFETTIVA ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE NOMINE E DEI DOCUMENTI GIÀ INDICATI, OLTRE ALLA VERIFICA DELLA MESSA IN ATTO DELLE MISURE PREDISPOSTE, CON LA FACOLTÀ DI AUTONOME VALUTAZIONI PER EVENTUALI MIGLIORAMENTI LEGATI AD AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI.

IL GRADO DI RESPONSABILITÀ CHE IL RESPONSABILE DEI LAVORI VIENE AD AVERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL COMMITTENTE È DIRETTO ED EQUIVALENTE A QUELLO DEL COMMITTENTE.

Art. 6 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI È UN AUSILIARIO DEL COMMITTENTE E NE ASSUME LA RAPPRESENTANZA IN UN AMBITO STRETTAMENTE TECNICO VIGILANDO SULLA BUONA ESECUZIONE DELLE OPERE E SULLA LORO CORRISPONDENZA ALLE NORME CONTRATTUALI CON FUNZIONE, PER L'APPALTATORE, DI INTERLOCUTORE ESCLUSIVO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DEL CONTRATTO.

IL DIRETTORE DEI LAVORI HA LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO E DELLA SUPERVISIONE DI QUANTO SVOLTO DALL'UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ED IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DEI SUOI ASSISTENTI CON FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO E DI ISPETTORE DI CANTIERE.

IN PARTICOLARE IL DIRETTORE DEI LAVORI È TENUTO A:

- ACCERTARE CHE, ALL'ATTO DELL'INIZIO DEI LAVORI, SIANO MESSI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE, DA PARTE DEL COMMITTENTE, GLI ELEMENTI GRAFICI E DESCRITTIVI DI PROGETTO NECESSARI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE IN RELAZIONE AL PROGRAMMA DEI LAVORI;
- VIGILARE PERCHÉ I LAVORI SIANO ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITÀ AL PROGETTO, AL CONTRATTO ED AL PROGRAMMA DEI LAVORI, VERIFICANDONE LO STATO E RICHIAMANDO FORMALMENTE L'APPALTATORE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI DIFFORMITÀ O NEGLIGENZA;

- EFFETTUARE CONTROLLI, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO, SULLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI MATERIALI IMPIEGATI ED APPROVVIGIONATI, AVENDONE LA SPECIFICA RESPONSABILITÀ DELL'ACCETTAZIONE DEGLI STESSI;
TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE, DURANTE IL CORSO DEI LAVORI, ULTERIORI ELEMENTI PARTICOLARI DI PROGETTO NECESSARI AL REGOLARE ED ORDINATO ANDAMENTO DEI LAVORI; DARE LE NECESSARIE ISTRUZIONI NEL CASO CHE L'APPALTATORE ABBA A RILEVARE OMISSIONI, INESATTEZZE O DISCORDANZE NELLE TAVOLE GRAFICHE O NELLA DESCRIZIONE DEI LAVORI;
REDIGERE IL GIORNALE DEI LAVORI
 - SOLLECITARE L'ACCORDO FRA IL COMMITTENTE E L'APPALTATORE IN ORDINE AD EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGETTO;
 - COORDINARE L'AVANZAMENTO DELLE OPERE, LA CONSEGNA E LA POSA IN OPERA DELLE FORNITURE E L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFIDATI DAL COMMITTENTE AD ALTRE DITTE IN CONFORMITÀ AL PROGRAMMA DEI LAVORI;
 - FARE OSSERVARE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LE PRESCRIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO ED IN ACCIAIO;
 - SVOLGERE L'ALTO CONTROLLO DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE, PROVVEDENDO ALL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE FINALE DELLE OPERE;
 - REDIGERE IN CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE, IL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED IL VERBALE DI VERIFICA PROVVISORIA DEI LAVORI ULTIMATI;
 - REDIGERE LA RELAZIONE FINALE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI E SULLO STATO DELLE OPERE, COMPRENDENTE IL GIUDIZIO SULLE RISERVE E LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE;
 - ASSISTERE AI COLLAUDI;
 - CONTROLLARE E VERIFICARE CON CONTINUITÀ LA VALIDITÀ, ED IN PARTICOLARE AL TERMINE DEI LAVORI CON GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI RESISI NECESSARI IN CORSO D'OPERA, DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, DEL MANUALE D'USO E DEL MANUALE DI MANUTENZIONE.
- IL DIRETTORE DEI LAVORI SI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER I VIZI E LE DIFFORMITÀ DELL'OPERA DERIVANTI DALL'OMMISSIONE DEI DOVERI DI ALTA SORVEGLIANZA DEI LAVORI, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA IN CONFORMITÀ AL PROGETTO.

Art. 7 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

IL CONTRATTO, COME PURE I SUOI ALLEGATI, DEVONO ESSERE CONSIDERATI RISERVATI FRA LE PARTI.
OGNI INFORMAZIONE O DOCUMENTO CHE DIVENGA NOTO IN CONSEGUENZA OD IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NON POTRÀ ESSERE RIVELATO A TERZI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO FRA LE PARTI.
IN PARTICOLARE L'APPALTATORE NON PUÒ DIVULGARE NOTIZIE, DISEGNI E FOTOGRAFIE RIGUARDANTI LE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO NÉ AUTORIZZARE TERZI A FARLO.

Art. 8 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER IL RITARDO

IL TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI TUTTI I LAVORI IN APPALTO, IVI COMPRESSE EVENTUALI OPERE DI FINITURA AD INTEGRAZIONE DI APPALTI SCORPORATI, RESTA FISSATO GIORNI **60** (SESSANTA), NATURALI SUCCESSIVI E CONTINUI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'ULTIMO VERBALE DI CONSEGNA.

1. NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEL TERMINE INDICATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE, PER OGNI GIORNO NATURALE CONSECUTIVO DI RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI O PER LE SCADENZE FISSATE NEL PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI È APPLICATA UNA PENALE PARI ALLO 0,1% DELL'AMMONTARE NETTO CONTRATTUALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO;

2. LA PENALE, CON L'APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DELLO 0,03% DELL'AMMONTARE NETTO CONTRATTUALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO, TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN CASO DI RITARDO NELL'INIZIO DEI LAVORI, NELLA RIPRESA DEI LAVORI SEGUENTE UN VERBALE DI SOSPENSIONE E NEL RISPETTO DELLE SOGLIE TEMPORALI INTERMEDIE FISSATE NELL'APPOSITO PROGRAMMA DEI LAVORI, IN PROPORZIONE AI LAVORI NON ANCORA ESEGUITI. LA MISURA COMPLESSIVA DELLA PENALE NON PUÒ SUPERARE IL 10%, PENA LA FACOLTÀ, PER LA STAZIONE APPALTANTE, DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN DANNO DELL'APPALTATORE.

Art. 9 DIFESA AMBIENTALE

L'APPALTATORE SI IMPEGNA, NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI, A SALVAGUARDARE L'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE, RISPETTANDO LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI IN MATERIA ED ADOTTANDO TUTTE LE PRECAUZIONI POSSIBILI PER EVITARE DANNI DI OGNI GENERE.

IN PARTICOLARE, NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE, DEVE PROVVEDERE A:

- EVITARE L'INQUINAMENTO DELLE FALDE E DELLE ACQUE SUPERFICIALI;
- EFFETTUARE LO SCARICO DEI MATERIALI SOLO NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE;

– SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL COMMITTENTE ED AL DIRETTORE DEI LAVORI IL RITROVAMENTO, NEL CORSO DEI LAVORI DI SCAVO, DI OPERE SOTTERRANEE CHE POSSANO PROVOCARE RISCHI DI INQUINAMENTO O MATERIALI CONTAMINATI.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI FINI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 675/96 IL COMMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI INSERIRE IL NOMINATIVO DELL'IMPRESA APPALTATRICE NELL'ELENCO DEI PROPRI CLIENTI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEI FUTURI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMMERCIALI, IN BASE ALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE CITATA.

L'APPALTATORE POTRÀ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE CITATA; IN PARTICOLARE POTRÀ CHIEDERE LA MODIFICA E LA CANCELLAZIONE DEI PROPRI DATI.

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 ORDINI DI SERVIZIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI IMPARTISCE TUTTE LE DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI ALL'APPALTATORE MEDIANTE UN ORDINE DI SERVIZIO, REDATTO IN DUPLICE COPIA SOTTOSCRITTE DAL DIRETTORE DEI LAVORI EMANANTE E COMUNICATO ALL'APPALTATORE CHE LO RESTITUISCE FIRMATO PER AVVENUTA CONOSCENZA.

Art. 12 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI COMUNICA ALL'APPALTATORE IL GIORNO ED IL LUOGO IN CUI DEVE PRESENTARSI PER RICEVERE LA CONSEGNA DEI LAVORI, MUNITO DEL PERSONALE IDONEO NONCHÉ DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ESEGUIRE, OVE OCCORRA, IL TRACCIAMENTO DEI LAVORI SECONDO I PIANI, PROFILI E DISEGNI DI PROGETTO. SONO A CARICO DELL'APPALTATORE GLI ONERI PER LE SPESE RELATIVE ALLA CONSEGNA, ALLA VERIFICA ED AL COMPLETAMENTO DEL TRACCIAMENTO.

SU INDICAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI DEVONO ESSERE COLLOCATI A CURA DELL'APPALTATORE, PICCHETTI, CAPISALDI, SAGOME, TERMINI, OVUNQUE SI RICONOSCANO NECESSARI.

IL DIRETTORE DEI LAVORI PROCEDERÀ ALLA CONSEGNA DELL'AREA, REDIGENDO UN VERBALE IN CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE IN DUPLICE COPIA FIRMATO DAL DIRETTORE DEI LAVORI E DALL'APPALTATORE. DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI.

IL VERBALE DI CONSEGNA CONTIENE L'INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE CIRCOSTANZE SPECIALI LOCALI RICONOSCIUTE E LE OPERAZIONI ESEGUITE, COME I TRACCIAMENTI, GLI ACCERTAMENTI DI MISURA, I COLLOCAMENTI DI SAGOME E CAPISALDI. CONTIENE INOLTRE L'INDICAZIONE DELLE AREE, DELLE EVENTUALI CAVE, DEI LOCALI E QUANT'ALTRO CONCESSO ALL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OLTRE ALLA DICHIARAZIONE CHE L'AREA OGGETTO DEI LAVORI È LIBERA DA PERSONE E COSE E CHE LO STATO ATTUALE È TALE DA NON IMPEDIRE L'AVVIO E LA PROSECUZIONE DEI LAVORI.

IL DIRETTORE DEI LAVORI È RESPONSABILE DELLA CORRISPONDENZA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ALL'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI.

Art. 13 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'APPALTATORE DOVRÀ PROVVEDERE ENTRO CINQUE GIORNI, DALLA DATA DI CONSEGNA, ALL'IMPIANTO DEL CANTIERE CHE DOVRÀ ESSERE ALLESTITO NEI TEMPI PREVISTI DAL PROGRAMMA DEI LAVORI REDATTO DALL'APPALTANTE SULLA BASE DI QUANTO DEFINITO IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO ED ALLEGATO AI DOCUMENTI PROGETTUALI CONSEGNA TI PER LA GARA D'APPALTO.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI È UN ATTO CONTRATTUALE CHE STABILISCE LA DURATA DELLE VARIE FASI DELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI SI RENDE NECESSARIO ANCHE PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI CHE DEVONO ESSERE PREDISPOSTE DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIMA E DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERE. IN QUESTO SENSO IL PROGRAMMA DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE DEFINITO NEGLI STESSI CASI PREVISTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

IN BASE ALL'ART. 3 DEL D.LGS. 494/96 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE APPRONTATO DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI PARALLELAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED

IN ACCORDO CON LE DATE DI INIZIO E FINE DEI LAVORI STABILITE DAL CONTRATTO PRINCIPALE, INDIVIDUANDO NEL DETTAGLIO TUTTI I TEMPI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE PARTI DELL'OPERA.

IN MANCANZA DI TALE PROGRAMMA L'APPALTATORE SARÀ TENUTO AD ESEGUIRE LE VARIE FASI DI LAVORO SECONDO L'ORDINE TEMPORALE STABILITO DALLA DIREZIONE DEI LAVORI SENZA CHE CIÒ COSTITUISCA MOTIVO PER RICHIEDERE RISARCIMENTI O INDENNIZZI.

IN PRESENZA DI PARTICOLARI ESIGENZE IL COMMITTENTE SI RISERVA, COMUNQUE, LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PROGRAMMA PREDISPOSTO.

Art. 14 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I MATERIALI E LE FORNITURE DA IMPIEGARE NELLE OPERE DA ESEGUIRE DOVRANNO ESSERE DELLE MIGLIORI QUALITÀ ESISTENTI IN COMMERCIO, POSSEDERE LE CARATTERISTICHE STABILITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA ED INOLTRE CORRISPONDERE ALLA SPECIFICA NORMATIVA DEL PRESENTE CAPITOLATO O DEGLI ALTRI ATTI CONTRATTUALI.

SI RICHIAMANO PERALTRO, ESPRESSAMENTE, LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE, LE NORME UNI, CNR, CEI E LE ALTRE NORME TECNICHE EUROPEE ADOTTATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE.

A TALE PROPOSITO SI RICORDA COME CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 109/94 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE, SI SIA AVVIATO UN PROCESSO DI CAMBIAMENTO CHE MIRA A PROMUOVERE LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ IN TUTTI GLI ASPETTI LEGATI SIA ALLA PROGETTAZIONE CHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI.

SIA NEL CASO DI FORNITURE LEGATE AD INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CHE NEL CASO DI FORNITURE DI MATERIALI D'USO PIÙ GENERALE, L'APPALTATORE DOVRÀ PRESENTARE ADEGUATE CAMPIONATURE ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, OTTENENDO L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.

LE CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI E FORNITURE SARANNO DEFINITE NEI MODI SEGUENTI:

- A) DALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO;
- B) DALLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIPORTATE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI;
- C) DALLE EVENTUALI DESCRIZIONI SPECIFICHE AGGIUNTE COME INTEGRAZIONI O COME ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO;
- D) DA DISEGNI, DETTAGLI ESECUTIVI O RELAZIONI TECNICHE ALLEGATI AL PROGETTO.

RESTA COMUNQUE CONTRATTUALMENTE FISSATO CHE TUTTE LE SPECIFICAZIONI O MODIFICHE APPORTATE NEI MODI SUDDETTI FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CAPITOLATO.

SALVO DIVERSA INDICAZIONE, I MATERIALI E LE FORNITURE PROVERRANNO DA QUELLE LOCALITÀ CHE L'APPALTATORE RITERRÀ DI SUA CONVENIENZA PURCHÉ, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, NE SIA RICONOSCIUTA L'IDONEITÀ E LA RISPDNDENZA AI REQUISITI PRESCRITTI.

L'APPALTATORE È OBBLIGATO A PRESTARSI IN QUALSIASI MOMENTO AD ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE PRESSO IL LABORATORIO O ISTITUTO INDICATO, TUTTE LE PROVE PRESCRITTE DAL PRESENTE CAPITOLATO O DALLA DIREZIONE DEI LAVORI SUI MATERIALI IMPIEGATI O DA IMPIEGARSI, NONCHÉ SUI MANUFATTI, SIA PREFABBRICATI CHE REALIZZATI IN OPERA E SULLE FORNITURE IN GENERE.

IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI ALLE VERIFICHE QUALITATIVE DEI MATERIALI STESSI, DA ESEGUIRE SECONDO LE NORME TECNICHE VIGENTI, VERRÀ EFFETTUATO IN CONTRADDITTORIO E SARÀ APPOSITAMENTE VERBALIZZATO.

L'APPALTATORE FARÀ SÌ CHE TUTTI I MATERIALI MANTENGANO, DURANTE IL CORSO DEI LAVORI, LE STESSE CARATTERISTICHE RICONOSCIUTE ED ACCETTATE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI.

QUALORA IN CORSO D'OPERA, I MATERIALI E LE FORNITURE NON FOSSERO PIÙ RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI O SI VERIFICASSE LA NECESSITÀ DI CAMBIARE GLI APPROVVIGIONAMENTI, L'APPALTATORE SARÀ TENUTO ALLE RELATIVE SOSTITUZIONI E ADEGUAMENTI SENZA CHE QUESTO COSTITUISCA TITOLO AD AVANZARE ALCUNA RICHIESTA DI VARIAZIONE PREZZI.

LE FORNITURE NON ACCETTATE AD INSINDACABILE GIUDIZIO DALLA DIREZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE ALLONTANATE DAL CANTIERE A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E SOSTITUITE CON ALTRE RISPONDENTI AI REQUISITI RICHIESTI.

L'APPALTATORE RESTA COMUNQUE TOTALMENTE RESPONSABILE IN RAPPORTO AI MATERIALI FORNITI LA CUI ACCETTAZIONE, IN OGNI CASO, NON PREGIUDICA I DIRITTI CHE L'APPALTANTE SI RISERVA DI AVANZARE IN SEDE DI COLLAUDO FINALE.

TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 15 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17 VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

Art. 18 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni

festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 19 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza ed il piano sostitutivo di sicurezza conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 626/94;
 - le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell'«Elenco dei prezzi unitari» allegato al contratto.

Art. 20 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 21 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 22 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

Art. 23 DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 24 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.

I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

Art. 25 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 26 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del 10% dell'importo netto dell'Appalto, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di euro _____. La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 27 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisoriati allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art. 28 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.

L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l'altezza dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l'altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.

Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le

opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

La loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 30 FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica.

I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.

Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Art. 31 IMPORTO DELL'APPALTO

Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell'importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Art. 32 LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 33 NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'«Elenco prezzi» saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'«Elenco prezzi» allegato al contratto.

Art. 34 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 35 CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell'appaltatore.

Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.

Conto finale e relazione relativa è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

Art. 36 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari ad ogni mese uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi.

Ovvero conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R. D. 23 Maggio 1924 n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale.

La legge 3 Gennaio 1978 n. 1 (che modifica l'art. 22, primo comma dell'art. 48 del R.D. citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi. All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente,

di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti ed istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 30 (TRENTA) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla D.L. come prescritto.

Art. 37 CONTO FINALE

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento, ove anticipatamente disposto previa copertura assicurativa, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile. Si richiama l'art. 36 del Capitolato Generale d'appalto.

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 38 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII – CONTROLLI

Art. 39 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 40 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 41 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qual'ora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 42 PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 43 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 44 GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 45 DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 46 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve.

Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 47 ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 48 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Belmonte Mezzagno sarà composto da 3 membri, di cui 2 nominati da ciascuna delle parti, mentre uno, avente funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, entro venti giorni dalla nomina degli arbitri di parte, il terzo arbitro sarà nominato dal Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri di Palermo, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l'arbitro di propria designazione.

Nei 20 (venti) giorni successivi la controparte avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l'arbitro di propria designazione.

Qualora la controparte non provvedesse alla designazione del proprio arbitro entro il termine di cui sopra, vi provvederà, dietro ricorso della parte istante, il Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri di Milano.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale.

Il lodo arbitrale dovrà essere depositato entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dal giorno della formazione del Collegio, termine prorogabile una volta sola per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni ivi compreso il caso di assunzione di mezzi di prova.

Il lodo arbitrale sarà inappellabile.

La decisione degli arbitri sarà sostitutiva della volontà delle parti e queste dichiarano fin da ora di accettarla come se fosse stata da esse direttamente adottata.

Il Collegio Arbitrale deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese.

Art. 50. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

SINO A CHE NON SIA INTERVENUTO, CON ESITO FAVOREVOLE, IL COLLAUDO DEFINITIVO DELLE OPERE, LA MANUTENZIONE DELLE STESSE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DOVRÀ ESSERE FATTA A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nelle opere per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.